

Fasc. 9.10.40/2010/ZPA/15

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2022

OGGETTO: Impresa **SAM S.r.l.** – NUOVA Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di *"Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio FM"*.

Con nota del 08.02.2022 ns prot.n.1835 è stata convocata la terza riunione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006, con modalità a distanza mediante videoconferenza, per il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 9,30, alla quale sono stati invitati gli enti coinvolti nel procedimento di PAUR per l'impianto in oggetto ed opere connesse, sotto elencati:

Impresa SAM srl	PORTO SANT'ELPIDIO
Comune di Torre San Patrizio	TORRE SAN PATRIZIO FM
Comune di Fermo	FERMO FM
Comune di Monte Urano	MONTE URANO FM
Comune di Porto Sant'Elpidio	PORTO SAN'ELPIDIO FM
Regione Marche P.F. tutela del territorio - Fermo	FERMO FM
Regione Marche P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere	ANCONA AN
ARPAM - Dipartimento Provinciale di Fermo	FERMO FM
ASUR – Area Vasta 4 - Area della Prevenzione - Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità di Fermo	FERMO FM
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le attività territoriali Divisione XI – Ispettorato territoriale Marche Umbria Unità organizzativa III - Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche	ANCONA AN
Ministero dello Sviluppo economico DG per la sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse	ROMA RM
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo	FERMO FM
Tennacola S.p.A. Servizio Idrico Integrato	SANT'ELPIDIO A MARE - FM
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona	ANCONA AN
SNAM Rete Gas S.p.A.	
e-distribuzione S.p.A. Distribuzione territoriale Rete Emilia Romagna e Marche	
Comando Militare Esercito "Marche"	ANCONA AN
ATA 4 - Rifiuti	SEDE – FERMO FM

Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica della Provincia di Fermo	SEDE – FERMO FM
--	-----------------

Il giorno 24.02.2022 alle ore 9,45, in videoconferenza su piattaforma online, si dà inizio alla conferenza, alla quale sono presenti, come da registrazione su piattaforma:

Dott. Francesco De Angelis	Presidente SAM Srl
Dott. Massimo Properzi	A.D. SAM Srl
Ing. Simone Barbizi	per Impresa SAM Srl
Dott.ssa Graziella Pagliaretta	per Impresa SAM Srl
Dott. Geog. Alberto Conti	per Impresa SAM Srl
Ing. Luciano Ceccaroni	per Impresa SAM Srl (progettista SMEA)
Avv. Antonella Storoni	per Impresa SAM Srl
Prof. Luca Leoni	Sindaco del Comune di Torre San Patrizio
Ing. Marco Caffarelli	Responsabile area tecnica del Comune di Torre San Patrizio
Arch. Alessia Maiolatesi	Responsabile S.U.E. del Comune di Fermo
Ing. Massimo Sbriscia	Dirigente Regione Marche – Rappresentante unico
Dott. Matteo Cicconi	Regione Marche – Servizio Fonti Energetiche-rifiuti-cave e miniere
Dott. Massimo Marcheggiani	Direttore ARPAM-Servizio Territoriale di Fermo
Dott. Mattia Campoli	ARPAM-Servizio Territoriale di Fermo
Arch. Federica Grilli	Funzionario archeologo della Soprintendenza Marche
Arch. Camilla Tassi	Funzionario architetto della Soprintendenza Marche
Dott. Roberto Fausti	Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti CED Polizia Provinciale della Provincia di Fermo
Ing. Marco Barnabei	Istruttore del Settore Ambiente e Trasporti CED Polizia Provinciale della Provincia di Fermo
Geom. Luigi Montanini	Istruttore Direttivo del Settore Ambiente e Trasporti CED Polizia Provinciale della Provincia di Fermo
Ing. Roberta Minnetti	Funzionario del Settore Ambiente e Trasporti CED Polizia Provinciale della Provincia di Fermo

Il dott. Fausti inizia la conferenza.

Si prende atto delle note:

- prot. n. 198602 del 18.02.2022, ns prot. 2414 del 18.02.2022 del Presidente pro-tempore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con la quale *nomina l'arch. Nando Goffi, Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, quale Rappresentante Unico, soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza delle Conferenze, in ogni stato e grado delle medesime, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso e con facoltà di delega.*
- prot. n. 191641 del 17.02.2022, ns prot. 2344 del 17.02.2022 con la quale l'arch. Nando Goffi delega l'ing. Massimo Sbriscia, Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere all'esercizio delle funzioni di Rappresentante unico per l'espressione del parere regionale

nell'ambito del procedimento in questione;

- prot. n.2011 del 23.02.2022, ns. prot. 2676 del 23.02.2022 del Soprintendente arch. Cecilia Carlorosi con la quale delega alla partecipazione alla conferenza il funzionario arch. Camilla Tassi.

Il dott. Fausti ricorda che nelle ultime due sedute della conferenza del 16.11.2021 e del 23.11.2021 erano rimasti in sospeso degli argomenti che dovranno essere ripresi nella seduta odierna.

In merito si evidenzia che con nota assunta al ns prot. n. 1444 del 01.02.2022, l'impresa proponente ha presentato, in formato digitale, la documentazione integrativa volontaria (pubblicata sul sito istituzionale della Provincia) riguardante chiarimenti/controdeduzioni in merito alle osservazioni, pareri e contributi istruttori acquisiti nelle riunioni della conferenza dei servizi del 16.11.2021 e del 23.11.2021.

Il dott. Fausti riepiloga i pareri/ nulla osta acquisiti alla data odierna e sui quali non è necessario riaprire la discussione:

✓ **Comando Militare Esercito Marche SM** – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, nota prot. n. 975 del 17.02.2021, ns prot. 2553 del 18.02.2021: “...per gli aspetti demaniali di competenza il **Nulla Osta Interforze** alla realizzazione dell'opera in progetto”;

✓ **Regione Marche** – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – PF Tutela del Territorio di Fermo, nota prot. n. 186704 del 19.02.2021, ns prot. 2755 del 22.02.2021: **Autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art.30 della L.R. 05/2006 e s.m.i., per n. 1 scarico sul Fosso San Pietro con le relative opere idrauliche, con condizioni e prescrizioni;**

✓ **Comune di Porto Sant'Elpidio** nota prot. n. 9884 del 23.02.2021, ns prot. 2888 del 23.02.2021: “...omissis...si evidenzia che il Comune di Porto Sant'Elpidio è coinvolto nel procedimento ambientale dell'istanza in oggetto, per l'utilizzo e destinazione delle terre derivanti dagli scavi dei lavori eseguiti nella discarica ubicata presso località San Pietro comune di Torre San Patrizio. Pertanto, analizzato l'elaborato denominato “Piano Utilizzo” relativo alle terre derivanti dagli scavi di sbancamento per i lavori da eseguire nella discarica di Torre San Patrizio, presentato dalla ditta SAM srl e redatto ai sensi dell'art.9 del DPR 120/2017, per quanto di competenza si ritiene **idoneo il sito individuato come deposito temporaneo**, ricadente su terreno distinto catastalmente al foglio 12 part. 510 con destinazione agricola nel vigente PRG comunale e di proprietà della Soc. Ecoelpidiense, fatto salvo l'idoneità dello stesso come specificato dall'art.4 del DPR 120/2017 denominato “Criteri per quantificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”.

✓ **ARPAM** – Area Vasta Sud -Servizio Territoriale Provincia di Fermo, nota prot. n. 9926 del 26.03.2021 (nostro prot. n. 4697 del 26.03.2021) – **Valutazione matrice rumore: nessuna osservazione;**

✓ **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo** - Dipartimento Prevenzione Incendi, con nota prot. 4758 del 20.07.2021 assunta al ns prot. n. 11352 del 20.07.2021, ha inviato il **parere favorevole** sulla Valutazione del progetto, a seguito della documentazione integrativa presentata dalla società ed assunta al ns prot. n.10895 del 13.07.2021;

✓ **Comune di Monte Urano** (15056_2021) ns. prot. 17790 del 23.11.2021, **parere negativo** (il comune nella conferenza del 23.11.2021 ha dichiarato che se la conferenza si esprime favorevolmente rilascia il parere positivo per attraversamento fognatura);

✓ **Nota della Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio** P.F. Tutela del Territorio di Fermo, prot. 1440448 del 24.11.2021, ns prot. n. 17891 del 24.11.2021, con la quale si

pu

trasmette copia della autorizzazione di ricerca di acque sotterranee N. 3 POZZI;

✓ **Nota di SNAM-Rete Gas** prot. EAM42671 del 02.12.2021 (ns prot. 18312 del 02.12.2021), in cui si specifica che non ci sono interferenze con impianti di proprietà di SNAM;

✓ **Nulla osta con prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico** – Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI- Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, prot. n. 189379 del 16.12.2021 (nostro prot. n. 18972 del 16.12.2021) per linee elettriche;

✓ **Parere favorevole con prescrizioni del Gestore pubblica fognatura** – Tennacola SpA - Servizio Idrico Integrato, prot. 77 del 05.01.2022 (nostro prot. n. 90 del 05.01.2022), allo scarico in pubblica fognatura.

Sono inoltre stati acquisiti i seguenti certificati di destinazione urbanistica:

✓ il **Comune di Monte Urano** ha inviato il Certificato di destinazione Urbanistica per le aree ricadenti nel territorio del Comune, foglio 12 e particelle interessate dai tratti di fognatura A-B e B-C come da allegati grafici, prot. n. 2566 del 02.03.2021, ns prot. n. 3248 del 02.03.2021.

✓ **Comune di Fermo, Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente Urbanistica, Contratti e Appalti**, nota prot. n. 21549 del 09.04.2021 (nostro prot. n. 5422 del 10.04.2021) –Certificato di Destinazione Urbanistica ID 4734 del 18.03.2021 (foglio 34, tratto B-C fognatura);

Per la riunione odierna della conferenza sono inoltre pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori, che si allegano:

✓ **Parere negativo Comune di Torre San Patrizio** prot. n.1128 del 24.02.2022 (ns prot. n.2723 del 24.02.2022);

✓ **Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Torre San Patrizio**, prot. 1129 del 24.02.2022 (ns. prot. n. 2729 del 24.02.2022), relativo all'area dell'impianto, foglio catastale n. 5 particelle 17, 18, 19, 21 93, 57, 157, 158, 159, 116, 113, 111, 161, 58, 144;

✓ **Contributo Istruttorio ARPAM** prot. n.5950 del 23.02.2022 (ns prot. n. 2728 del 24.02.2022), *Valutazione delle integrazioni trasmesse col Verbale della conferenza dei servizi del 16.11.2021 relative ai subprocedimenti VIA e AIA*;

✓ **Parere contrario del Comune di Monte Urano** prot. n. 2724 del 24.02.2022 (ns prot. n. 2778 del 24.02.2022);

✓ **Parere preventivo della Soprintendenza delle Marche** prot. n. 2047 del 23.02.2022.

Il dott. Fausti procede quindi a ad affrontare gli argomenti per i quali non si è pervenuti alla conclusione positiva:

a) PARERE ASUR – V.I.S. (VALUTAZIONE d'IMPATTO SANITARIO)

Il dott. Fausti richiama la richiesta integrazioni di **ASUR Marche – AREA Vasta n.4, Area della Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica**, nota prot. ASUR n. 19706 del 08.04.2021- prot.usc. ASUR4 n.20340 del 12.04.2021 (nostro prot. n. 5490 del 12.04.2021) e la documentazione presentata dall'impresa **VIA_07 Valutazione d'impatto ambientale e sanitario**, V.I.S., ns prot. 15214 del 07.10.2021. L'ASUR nelle riunioni delle conferenze non ha partecipato né ha inviato parere, pertanto si deduce che le integrazioni presentate dalla ditta sono esaustive rispetto a quanto richiesto quindi a meno che il Comune di Torre San Patrizio non abbia indicazioni di carattere sanitario da evidenziare la conferenza può concludere che il parere ASUR si

intende positivo ed acquisito.

b) SCARICO IN FOGNATURA

- Interviene l'ing. Barnabei riguardo il parere positivo di Tennacola per lo scarico in fognatura e precisa che gli autocontrolli devono essere comunicati al Comune, alla Provincia, oltre che allo stesso gestore del Servizio Idirico Integrato, pertanto questa osservazione sarà inserita come prescrizione.

- Il dott. Fausti aggiunge che per l'autorizzazione del tracciato della fognatura sono ancora da acquisire i pareri per gli attraversamenti delle strade comunali (Comune Torre San Patrizio, di Monte Urano e di Fermo) e del Settore Viabilità della Provincia per quanto riguarda l'attraversamento della strada provinciale Mezzina.

- Il **Comune di Monte Urano** nella conferenza del 23.11.2021 ha dichiarato che se la conferenza si esprime favorevolmente rilascia il parere positivo per attraversamento fognatura su strada comunale, nel parere inviato in data odierna prot. n. 2724 del 24.02.2022 precisa che: *"in aggiunta a quanto espresso in sede di conferenza dei Servizi del 23.11.2021, in riferimento al passaggio della fognatura su strada insistente sul nostro territorio, il comune di Monte Urano rimanda al parere del Tennacola la verifica dell'idoneità o meno della portata della fognatura esistente in via Polonia al fine di accogliere l'allaccio del sistema fognario a servizio dell'impianto in progetto dell'impresa SAM"*.

- L'ing. Caffarelli del **Comune di Torre San Patrizio** in merito al passaggio della fognatura su Strada San Pietro nel territorio del comune non evidenzia problemi, devono essere rispettate alcune prescrizioni come il ripristino dell'asfalto, inoltre si deve prevedere uno strato di almeno 30 cm di misto cementato e sistemi di segnalazione dei sottoservizi al di sotto dell'asfalto.

Il dott. Fausti chiarisce che è necessario acquisire in modo espresso il nulla osta.

L'ing. Coffarelli esprime **nulla osta favorevole al tracciato ed all'attraversamento della fognatura** su suolo comunale salvo prescrizioni operative che saranno impartite all'atto della domanda di occupazione di suolo pubblico. Anche per l'**accesso carrabile all'impianto** il Comune di Torre San Patrizio esprime nulla osta.

Interviene l'arch. Maiolatesi del Comune di Fermo, si scusa in quanto la pratica le è stata girata il giorno prima della conferenza, quindi non ha avuto il tempo di presentare parere scritto, per quanto riguarda il passaggio della fognatura non ravvisa problemi ed in merito alle Terre e Rocce da scavo precisa che le controdeduzioni, elaborato AIA_9bis prot. 1444 del 01.02.2022, del dott. Conti sono assentibili, invierà a breve parere scritto.

Conclusioni:

Per fognatura la discussione è conclusa si rimane in attesa del nulla osta del Comune di Fermo e dell'autorizzazione attraversamento Mezzina del Servizio Viabilità della Provincia.

Interviene l'avv. Storoni, in rappresentanza dell'impresa in quanto vuole fare una precisazione, il comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. si applica all'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 – PAUR- , in merito alla validità di quello che viene dichiarato in conferenza ed invece non acquisibile ciò che viene detto al di fuori della conferenza.

c) RESTI CHIESA SAN PIETRO

Il dott. Fausti passa la parola alla **Soprintendenza** per illustrare il parere inviato, prot. n. 2047 del 23.02.2022.

Per quanto attiene alla Tutela architettonica e paesaggistica si riporta il contenuto del parere, che è stato oggetto di discussione con l'impresa: *"pur nella perdurante impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione ed il pregio architettonico, preso atto della non interferenza diretta delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto e del piano delle indagini proposto che garantiscono comunque il mantenimento in*

sede del bene e la possibilità di verifica dell'estensione dei resti e dello stato di conservazione; preso atto che l'area della chiesa è ancora completamente inglobata all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto e considerato che il previsto passo carrabile non permette comunque l'accesso direttamente dalla strada e la libera fruizione; verificato che nessuna opera di mitigazione di carattere vegetale e schermatura dell'impianto in progetto è stata prevista nell'intorno dell'edificio; verificato che nel richiesto buffer di rispetto di 20 metri (misurato dal filo esterno delle murature rilevate) risultano presenti comunque delle opere in elevato quale recinzione del piazzale posto a su-est e la strada interna di collegamento; questo ufficio ritiene necessario che:

- la recinzione ed il cancello del passo carrabile siano progettati al fine di garantire la massima permeabilità visiva dalla strada pubblica verso la chiesa e sia posta in opera a carico del proponente apposita pannellistica esplicativa contenente anche le modalità di accesso al bene da concordare con questo ufficio e che il proponente sarà tenuto a garantire;*
- nell'intorno della chiesa per un buffer di 20m, al netto degli eventuali ulteriori ritrovamenti, il piano di campagna sia lasciato a prato (ad eccezione delle superfici permeabili di progetto) e posto alla quota del piano di campagna storico, la strada interna dell'impianto e dell'adiacente piazzale siano realizzati ad una quota uguale o inferiore e con materiali dei colori delle terre, sia prevista una quinta verde tra la chiesa e l'immobile retrostante adibito ad officina magazzino tale da nascondere alla vista questo ultimo dalla strada, non siano previsti manufatti in elevato quali recinzioni, muretti, pali di illuminazione;*
- rimanga a carico del richiedente la manutenzione costante del verde nella suddetta area e l'illuminazione dei resti connessa all'illuminazione dell'impianto, da concordare con questo ufficio."*

L'arch. Tassi sintetizza il parere ed aggiunge che la recinzione non sia opaca, che sia posta una possibilità di visita mettendo dei riferimenti telefonici sul cartello in accordo con il Comune, previsione di almeno due punti di illuminazione collegati alla rete dell'impianto. La questione da approfondire riguarda la recinzione del piazzale adiacente e molto vicina alla chiesa, a cosa serve e se è indispensabile.

L'ing. Barbizi risponde che sulle planimetrie non si è riportata la sistemazione dell'area ma solo l'indicazione di un'area di rispetto di 15 metri, con l'impegno a prendere in carico le prescrizioni della Soprintendenza. Precisa inoltre che dalla strada comunale San Pietro non è presente un cancello che delimita l'accesso al bene archeologico quindi il bene è fruibile a qualsiasi ora dall'esterno. Da planimetria, l'ingresso alla Chiesa è un passo carrabile condiviso con l'accesso all'area di deposito delle bombole di biometano. L'area di deposito delle bombole è recintata e chiusa con cancello. Il tratto punto indicante la recinzione di tutta l'area del progetto è un'indicazione errata, in quanto in corrispondenza dell'area archeologica deve essere interrotto. Per quanto riguarda la recinzione della zona delle bombole è costituita da una rete plastificata alta 1,80 metri, necessaria in quanto l'area deve essere preclusa ai non addetti ai lavori per motivi di sicurezza.

L'ing. Minnetti precisa che non è autorizzabile per motivi di sicurezza una situazione in cui i visitatori della chiesa possono accedere liberamente anche all'area dell'impianto.

L'arch. Tassi dichiara che: *"In considerazione del posizionamento del bene ai margini dell'impianto, in un'area direttamente adiacente alla strada pubblica, al fine della fruizione, si chiede di escludere l'area di sedime della chiesa e quella immediatamente circostante, per un buffer di 15 m dal perimetro esterno dei resti e fino alla recinzione del deposito carro bombolaio, dal perimetro dell'impianto, di garantirne il libero accesso direttamente dalla strada, rimangono le ulteriori due prescrizioni e la posa in opera del cartello."*

L'ing. Caffarelli dichiara che: *"In relazione alla accessibilità della chiesa sarebbe utile prevedere un accesso dedicato per i visitatori separato dall'area manovra e accesso mezzi all'impianto, per un accesso pedonale in sicurezza con la previsione di un piccolo spiazzo per sosta autovetture."*

Conclusioni con prescrizioni:

Quindi in accordo con ditta, Soprintendenza e Comune si stabilisce che l'area di rispetto della chiesa si riduce a 15 metri dal perimetro esterno dei resti e fino alla recinzione del deposito bombole biometano, tale area viene esclusa dalla recinzione dell'impianto, formando un L, riferimento tavola ARCH.5a. Si deve garantire il libero accesso dalla strada comunale e si mantengono tutte le altre prescrizioni della Soprintendenza per la sistemazione dell'area, compresi almeno due punti di illuminazione. Per l'accesso alla chiesa si deve prevedere un accesso dedicato per i visitatori separato dall'area manovra e accesso mezzi all'impianto, nello specifico un accesso pedonale in sicurezza con la previsione di un piccolo spiazzo per sosta autovetture. Per quanto riguarda la recinzione dell'area delle bombole deve essere meno impattante possibile, quindi solo rete metallica.

d) TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto attiene alla Tutela archeologica l'arch. Grilli legge il parere inviato:

“questo ufficio approva il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto da codesta ditta, realizzato dalla società Cooperativa abaco, e autorizza l'esecuzione dei saggi preventivati, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota prot. 44 del 22.11.2021.

*Con riferimento alla richiesta di codesta Provincia, nota prot. 15773 del 18.10.2021, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 767 del 13.12.2021, con cui si richiede una valutazione di competenza di questo ufficio in merito alla questione dell'individuazione di un'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo sollevata dal comune di Fermo con nota prot. 73949 del 07.12.2021, si comunica quanto segue: verificato che la summenzionata area ricade tra le “aree a rischio archeologico” individuate e perimetrare dal PRG comunale e pertanto il suo utilizzo per opere nel sottosuolo deve essere a parere preventivo di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PRG comunale, espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio, presa visione delle osservazioni espresse dalla ditta SAM nel documento integrativo Elab.AIA9bis, considerato che l'area suddetta è stata precedentemente occupata da una cava di sabbia e ghiaia esaurita e dismessa nel 1998 e successivamente interessata da un processo di recupero, questa Soprintendenza comunica che, per quanto di competenza, **nulla osta ai lavori in progetto.***

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di pubblica sicurezza (art. 90).

Resta inteso che un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica ed architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo ad indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.”

Conclusioni con prescrizioni:

L'ufficio Tutela Archeologica della Soprintendenza approva il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto dall'impresa SAM, realizzato dalla società Cooperativa abaco, e autorizza l'esecuzione dei saggi preventivati, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota della Soprintendenza prot. 44 del 22.11.2021.

La Soprintendenza esprime per quanto di competenza, nulla osta ai lavori in progetto in merito all'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo.

Richiama l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di pubblica sicurezza (art. 90).

Il parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica ed architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo ad indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.”

A questo punto l'arch. Grilli e l'arch. Tassi lasciano la conferenza.

e) CERTIFICATO DI ASSETTO TERRITORIALE Comune Torre San Patrizio

Il dott. Fausti chiede all'ing. Caffarelli di illustrare il **Certificato di Assetto Territoriale** - prot. 1129 del 24.02.2022 (ns. prot. n. 2729 del 24.02.2022) e di evidenziare eventuali problematiche se ci sono.

L'ing. Caffarelli risponde che:

- il progetto è conforme allo strumento urbanistico, zona F3 “*Parti pubbliche di interesse generale – Aree per attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi (Art. 37 – 40 Norme tecniche di attuazione)*”;
- per il PTC il progetto non ricade negli ambiti di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento;
- per quanto riguarda l'inquadramento paesaggistico, considerati anche i contributi/pareri della Soprintendenza, non c'è bisogno di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04, nelle note sono state riportate la presenza nell'area dei resti della Chiesa Medievale di San Pietro, censita nel *catalogo beni culturali della Regione Marche* (<https://www.regione.marche.it/Regione-utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/ids/78131>);
- Per quanto riguarda il PPAR, il progetto è conforme al PPAR in quanto non ricade nei sottosistemi tematici del PPAR, il progetto ricade nei sottosistemi territoriali del PPAR (art. 20 NTA) come area *D-Resto del territorio regionale*, quindi non ci sono problematiche da evidenziare; inoltre il progetto non interessa le Categorie Costitutive del Paesaggio del PPAR;
- Non ci sono aree PAI, in quanto il progetto non ricade in un'area interessata da rischio frana individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico, non ricade in un'area interessata da rischio esondazione individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico
- Il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette ai sensi della L.394/1991;
- Non deve acquisire la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

Il progetto presentato non ricade in un'area:

- interessata da Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- interessata da ambiti di tutela dell'art. 94 del d.Lgs.152/2006;
- appartenente in tutto o in parte al Demanio Idrico;
- interessata da Altri eventuali ulteriori vincoli/tutele.

f) AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003

Il dott. Fausti passa la parola alla Regione Marche.

Il Dott. Cicconi dichiara che per la **Regione il parere è favorevole**, ovviamente prima dell'espressione dell'atto finale si acquisiranno i contributi di tutti gli enti partecipanti alla conferenza, quindi nel caso di chiusura favorevole della conferenza entro due settimane invieranno decreto finale di autorizzazione che racchiude i vari contributi degli enti invitati in conferenza.

A seguito delle richieste integrazioni e discussioni nelle precedenti conferenze possiamo concludere quanto segue.

In merito alla disponibilità dell'area si è in possesso di tutta la documentazione richiesta, nello specifico l'area è di proprietà del Comune di Torre San Patrizio ed è nella disponibilità dell'impresa SAM con contratto in essere e valido a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica il Comune attraverso il CAT, come precedentemente illustrato, ha dichiarato la conformità del progetto allo strumento urbanistico pertanto l'atto della

Regione non deve prevedere variante allo strumento urbanistico.

Relativamente alla polizza fidejussoria è necessario fare una precisazione, l'importo riportato nel verbale del 23.11.2021 è errato, nello specifico il valore della **Polizza** è stabilito nell'elaborato ET05 rev1, escludendo nei calcoli capannoni, locali e tettoie che saranno riconvertiti per nuove attività, ed è pari a 535.389,00 Euro + IVA al 22%, per un importo complessivo di **653.174,58 Euro** a favore del Comune di Torre San Patrizio.

Relativamente alla servitù/nulla osta per il tratto fognario, i Comuni di Fermo e Torre San Patrizio si sono espressi con nulla osta, Monte Urano si rimanda al parere pervenuto in data odierna.

Il dott. Cicconi chiede spiegazioni alla ditta riguardo al cogeneratore a supporto dell'impianto e per quanto riguarda l'allaccio alla rete elettrica ed alla rete del gas, richiamando quanto detto nella conferenza del 23.11.2021.

La ditta risponde che il cogeneratore a supporto dell'impianto è autonomo e collegato in parallelo con la rete elettrica, non c'è un'immissione di energia elettrica in rete ed il preventivo ENEL acquisito dalla ditta è relativo al solo prelievo dell'energia elettrica dalla rete per il funzionamento, con questo si va a dettagliare quanto detto nella conferenza del 23.11.2021. Inoltre il metano utilizzato dal cogeneratore viene prelevato dalla rete e per questa utenza sarà chiesto allaccio alla rete SNAM.

Come Regione Marche, essendo stato nominato l'ing. Sbriscia quale rappresentante unico prende atto dei pareri positivi rilasciati dal Settore Genio Civile Marche Sud della Regione riguardo lo scarico sul fosso San Pietro e l'autorizzazione alla ricerca di n.3 pozzi.

In merito alla Chiesa San Pietro si chiede al comune se ha qualcosa da aggiungere; l'ing. Coffarelli dichiara che vale quanto scritto sul CAT, nello specifico non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 e valgono le prescrizioni della Soprintendenza; il Comune è d'accordo con le prescrizioni della Soprintendenza con l'aggiunta, di cui si è già discusso, riguardo la sicurezza con la diversificazione tra l'accesso alla Chiesa e l'area di manovra all'ingresso dei mezzi all'impianto.

In conclusione la Regione esprime parere favorevole, verrà inviato decreto dopo esito favorevole della conferenza, raccogliendo i contributi dei vari enti in modo tale da inserirli nell'atto regionale di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

g) **PARERE ARPAM**

Si passa ora ad illustrare il parere ARPAM pervenuto in data odierna, prot. 5950 del 23.02.2022, ns prot. 2728 del 24.02.2022, relativo sia alla **VIA** che all'**AIA**; nello specifico rispetto al contributo istruttorio di ARPAM sulla VIA, prot. n.36979 del 15.11.2021, le controdeduzioni della ditta sono riportate sul verbale della conferenza del 16.11.2021, dove sono indicati gli argomenti rimasti in sospeso; rispetto al contributo istruttorio di ARPAM sull'**AIA**, prot. n. 37725 del 19.11.2021 la ditta ha inviato le controdeduzioni con nota ns prot. n. 1444 del 01.02.2022.

Il dott. Fausti passa la parola al dott. Marcheggiani dell'ARPAM, che analizza con l'impresa il parere inviato da ARPAM il 23.02.2022, dove si prendono in considerazione le controdeduzioni dell'impresa sia per VIA che per AIA.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

MATRICE ARIA

Determinazione dello stato di qualità dell'aria ante-operam per gli inquinanti ritenuti significativi e delle caratteristiche meteorologiche.

Nel documento "verbale della conferenza dei servizi del 16.11.2021", la ditta non ha risposto in modo esaustivo alla nostra richiesta: "Non è stata considerata la "Fase ante-operam" relativamente agli inquinanti NH₃, H₂S come già evidenziato nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021."

L'ing. Barbizi ribadisce quanto dichiarato nell'elaborato RE.02 al § 2.7 Matrice Aria, oltre che quanto verbalizzato nella Conferenza dei servizi del 16.11.2021. Comunque lo stato ante operam del modello fotografa solo l'impatto della discarica ad oggi, tra gli inquinanti emessi non ci sono NH₃ ed H₂S, le sorgenti non emettono questi inquinanti. Questa

conclusione si può dedurre formalmente, dal Piano di monitoraggio e controllo dell'azienda SAM che viene mandato annualmente agli Enti e da quelle analisi si evince come c'è la completa assenza di questi parametri.

Conclusioni:

Il dott. Marcheggiani accoglie la spiegazione dell'impresa ed il punto è superato.

Valutazione delle pressioni generate dall'opera (emissioni in atmosfera).

Pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere:

In merito alla ns. richiesta: "Non sono state indicate le dimensioni e l'eventuale impatto dovuto alle emissioni di polveri che la formazione e stoccaggio dei cumuli di terra potrebbe generare e le eventuali azioni mitiganti come già evidenziato nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021.", si precisa che si intendono i cumuli che verranno formati in fase cantiere e non quelli "già presenti completamente inerbiti".

In merito alla richiesta: "Non è stata stimata l'emissione di polveri diffuse (valori di PM10 espressi come g/h) dovuta all'attività di movimentazione terra e operazione di scavo anche in relazione alle distanze dei recettori sensibili dalla sorgente e le eventuali azioni di mitigazione.", la ditta indica che "Per quanto concerne la richiesta di rapportare gli impatti connessi con le opere di scavo e movimento terra in relazione alla durata degli interventi da realizzare, deve essere preso a riferimento il cronoprogramma dei lavori. Nel particolare, la sola fase 2 e confrontarla con l'impatto atmosferico modellato nello scenario 1". Si precisa che questo confronto dovrebbe essere elaborato dalla ditta.

In merito alla richiesta: "di rapportare in via generale gli impatti indicati intermini di incrementi degli inquinanti presi in considerazione, anche in relazione alla durata degli interventi da realizzare", la ditta indica che: "la valutazione in termini di incremento dell'impatto atmosferico deve essere valutata confrontandole isoconcentrazioni prodotte e i risultati ai recettori rispetto ai vari scenari di modellizzazione. Il confronto può essere fatto con lo stato ante-operam e i restanti scenari di cantiere e di gestione del polo impiantistico." Si precisa che "la valutazione in termini di incremento dell'impatto atmosferico in relazione alla durata degli interventi da realizzare" deve essere elaborato ed esposto dalla ditta. Deve essere prevista l'installazione in sito di un anemometro per poter stabilire quando interrompere le attività di movimentazione terra.

L'impresa (dettaglio scritto) ribadisce quanto dichiarato nell'elaborato RE.02 al § 2.7 Matrice Aria, oltre che quanto verbalizzato nella Conferenza dei servizi del 16.11.2021. Al §8.1 del documento VIA.03 vengono specificati tutti i fattori di emissione per calcolare l'apporto delle singole sorgenti. Nel particolare a pag. 28 viene descritto la metodologia di calcolo adottata per le emissioni di PM10, espresse in g/h, emissioni derivanti da operazioni di movimento terra. È stato adottato il metodo di calcolo previsto da S-EPA nel documento AP-42 "Compilation of Air Pollutant Emission Factors". Tale metodo permette, per ogni fase con possibile emissione di polveri, una classificazione attraverso il codice SCS (Source Classification Codes). Con tale fattore si quantifica tutte le attività che contribuiscono alla formazione di polveri, durante la cantierizzazione dell'opera che sono lo scavo/sbancamento, il caricamento del materiale sui mezzi, lo scarico del materiale e la formazione di rinterri.

Come descritto per il calcolo delle emissioni entrano in gioco i volumi di terra da movimentare che, come indicati nell'elaborato, sono pari a:

- 25.183 m3 di scavo/sbancamento;
- 56.482 m3 spostamento di terre stoccate in cumuli;
- 27.864 m3 rinterro in sito.

Sono state quindi valutate le ricadute emissive derivanti dalle operazioni di formazione e spostamento della terra in cumuli nonché anche i rinterri. Le stesse valutazioni prendono a riferimento i cumuli di nuova formazione e quelli presenti già presenti nel sito. Le cui dimensioni possono essere valutate nell'Elab VIA.05 ove i cumuli presenti sono riportati in pianta.

Si precisa inoltre, che essendo un cantiere in attività, gran parte dei lavori di scavo della Fase 2 risultano già realizzati. Tra le attività di scavo e movimento terra ancora da ultimare ci sono quelli indicate come spostamento del cumulo B che necessariamente possono essere realizzate ad ottenimento del titolo abilitativo oggetto della presente istanza. I tempi di realizzazione di tali lavorazioni indicati nel cronoprogramma ammontano a circa 125 giorni. Tempi nei quali si avrà la pressione ambientale sulla matrice atmosfera descritta nello scenario 1 dell'elaborato VIA.03.

Conclusioni: considerato che gran parte delle attività sono già state espletate rimane solo lo spostamento del cumulo di terra che fa parte dell'argomento terre e rocce da scavo, si ritiene l'argomento superato ed ARPAM non ritiene più necessaria la presenza dell'anemometro.

Pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera.

- In merito alla ns. richiesta (già espressa nel contributo ARPAM n. 12811 del 21/04/2021) relativa alla realizzazione del "Fabbricato Compostaggio": "Anche se si tratta di operazioni di solo carico su camion, si valuti se tali

movimentazioni possano essere eseguite in ambiente confinato, aspirato e impacchettato (doppia porta), o soluzioni atte comunque a contenere eventuali emissioni diffuse.)", la ditta non ha fornito risposta.

- In merito alla ns. richiesta relativa alla gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene, "(Relativamente all'intero processo, la gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene, dovrebbe essere realizzata in ambienti, anche distinti, in ogni caso confinati, aspirati con convogliamento ad impianto di abbattimento. In tal senso dovrebbero essere allineate le modalità di trasferimento dei suddetti materiali tra le varie fasi del processo complessivo)", non ci sono ancora indicazioni da parte della ditta riguardo al recepimento o meno della richiesta già espressa nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021.

L'impresa chiarisce che le integrazioni sono riportate nella RE03 e si evidenzia la Tavola IM01REV15; nell'area di scarico del compost maturo che avviene sotto tettoia, il materiale non ha problemi odorigeni, poi viene trasferito nell'area trattamenti/deposito compostaggio (compost per pronto per la essere portato in campagna); (dettaglio scritto) la ditta conferma quanto affermato nelle precedenti conferenze dei servizi e rammenta che essendo prodotto finito pronto per le operazioni di recupero, lo stesso non determina problematiche di carattere odorigeno. L'attività di carico viene effettuata sotto tettoia che all'occorrenza, nel caso si rilevino in corso d'opera criticità odorigene nella fase di carico, la stessa verrà prontamente tamponata e messa in depressione. Le restanti attività di movimentazione dei rifiuti e dei prodotti finiti di fatto avviene già in ambiente confinato ed in depressione.

Conclusione con prescrizione

In linea teorica il dott. Marcheggiani è d'accordo con la ditta, ma la sua esperienza in campo ha dimostrato situazioni un po' diverse quindi, non spinge per una soluzione che comporta dei costi aggiuntivi per l'impresa, ma rimane attenzionato questo punto nel corso dell'esercizio dell'impianto in quanto qualora si dovessero presentare problemi, dovranno essere effettuati gli opportuni interventi da parte della ditta, quali il succitato confinamento.

Anche riguardo al secondo punto il dott. Marcheggiani specifica all'impresa che la gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene dovrà essere gestita attentamente dall'impresa ed anche questo punto rimane attenzionato nella fase di esercizio.

Previsioni di impatto sulla qualità dell'aria

Si ribadisce che "Nel documento "VIA.03 - Relazione previsionale d'impatto atmosferico", al capitolo 9 "Risultati delle simulazioni", al paragrafo 9.8 "Risultati presso i recettori", presso il recettore n. 2 si ha un valore di H₂S pari a 10,2 µg/m³, presso il recettore n. 3 si ha un valore di H₂S pari a 10,4 µg/m³ e presso il recettore n. 4, si ha un valore di H₂S pari a 11 µg/m³. Si evidenzia che 7 µg/Nm³ è il valore da non superare su 30 minuti al fine di evitare la percezione consistente del cattivo odore da parte della popolazione (WHO). E' necessario in ogni caso, per il parametro H₂S, elaborare la previsione delle medie semiorarie, o almeno orarie nonché l'espressione del relativo 98 percentile." in quanto la ditta non ha elaborato la previsione delle medie semiorarie, nonché l'espressione del relativo 98 percentile richiesta nel contributo ARPAM n. 37725 del 19/11/2021

L'impresa ribadisce quanto dichiarato negli elaborati RE.02- 03 e nei verbali delle precedenti conferenze dei servizi ovvero che tali elaborazioni sono state effettuate sulla base delle indicazioni ricevute da ARPAM nel tavolo tecnico propedeutico alla redazione delle integrazioni richieste dalla C.d.S. del 08.06.2021. Sono inserite nella Revisione 1 dell'Elaborato VIA.03. Si rimanda a pag. 38 del medesimo elaborato per la loro completa trattazione. Precisando che sono state ottemperate le richieste di ARPAM. **Ovvero sono state elaborate le previsioni delle medie orarie nonché l'espressione del relativo 98 percentile per il parametro in questione**, ed il valore del parametro in questione si attesta al di sotto dei 7 µg/Nm³ su tutti i recettori considerati. Le medie semiorarie in base al modello utilizzato non vengono fornite quindi piuttosto che utilizzare dei valori correttivi sono state prese in considerazione le medie orarie.

Conclusioni

Il punto è superato.

MATRICE ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione dello stato di qualità del corpo idrico ante operam

• Nel documento "VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario", al capitolo 2 "Caratterizzazione ambientale", al paragrafo 2.3 "Qualità dell'ambiente ante-operam (acqua sup. e prof., aria, suolo)" è indicato che "Per quanto riguarda le acque superficiali infatti, principalmente costituite dal Fosso San Pietro, tutti i monitoraggi effettuati negli anni non hanno riscontrato situazioni di criticità o differenze qualitative sostanziali. Il monitoraggio del fosso San Pietro a monte e a valle dell'impianto scarica non ha, negli anni, evidenziato sostanziali differenze tra i prelievi per cui è

Handwritten signature

possibile affermare una pressoché totale ininfluenza dell'impianto sulla qualità ambientale delle acque superficiali. (...) Nel sito è mantenuto attivo un Piano di Sorveglianza e Controllo da parte della SAM che prevede analisi trimestrali sul fosso San Pietro, per il quale si indicano ulteriori due punti di controllo sul fosso (AQsup monte – AQsup valle). Per il monitoraggio della verifica di possibile interazione con l'ambiente idrico sotterraneo da parte dell'impianto in fase di realizzazione, si prevede la realizzazione di due piezometri (Pz1 e Pz2) per verificare trimestralmente la qualità delle acque profonde”.

- In merito alla ns. richiesta relativa alla documentazione riguardante il monitoraggio del fosso San Pietro per la discarica in fase di coltivazione (SAM s.r.l.) e della discarica in fase di post gestione del Consorzio Smaltimento rifiuti, la ditta indica che *“Il fosso San Pietro viene monitorato trimestralmente su due punti, uno a monte ed uno a valle della discarica SAM, e a tal proposito si riportano i dati di tali monitoraggi in quanto il proponente è anche il titolare della discarica”*. Sono stati forniti i dati dei prelievi effettuati in data 28/01/2021, 09/04/2021 e 12/07/2021. *“Si ribadisce che il fosso San Pietro non risente delle attività di interrimento rifiuti, come dimostrato dai monitoraggi consegnati annualmente a tutti gli enti di controllo (ARPAM, Comune, Provincia).”*

- In merito alla ns. richiesta relativa alla documentazione riguardante il monitoraggio dei piezometri ai fini della verifica dello stato quantitativo e qualitativo delle acque profonde, la ditta indica che *“Si precisa che vengono effettuati monitoraggi trimestrali, che vengono puntualmente comunicati all'ARPAM, al Comune di Torre San Patrizio, ed alla Provincia di Fermo.”*

Conclusioni:

Per quanto riguarda le acque superficiali il dott. Marcheggiani dichiara che è tutto ben descritto, non ci sono osservazioni sulla determinazione dello stato di qualità del corpo idrico ante operam

Determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente acque, distinta tra lo sfruttamento della quantità di acqua disponibile e gli effetti che ne alterano la qualità

ARPAM: Nel documento “VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario”, al capitolo 4 “Identificazione cause potenziali di rischio per la salute”, al paragrafo 4.3 “Acqua” è indicato “Si è quindi valutata la configurazione della fognatura, i dati pluviometrici, le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico con i flussi di massa, le condizioni ambientali contestuali ed i corpi idrici interessati dagli eventuali eventi di scolmo. A livello idraulico, lo scarico previsto risulta pari di 100 m3/giorno, a carattere discontinuo, dipendente dalla fase di disidratazione meccanica del digestato.

Lo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'installazione verrà convogliato in pubblica fognatura tramite la realizzazione di un tratto fognario e l'installazione di un apposito sollevamento a monte del quale è prevista l'installazione del pozzetto fiscale. (...) Di progetto si considera l'attivazione dello scolmatore per portate almeno pari a 2,5 volte la portata in tempo di asciutto quindi si prevede di non avere mai un superamento del parametro cloruri, previsto di 1.200 mg/l (Cl) in scolmo al sistema fognario. (...) La ditta SAM s.r.l. Unipersonale, come misura di prevenzione e di compensazione propone di installare un sensore di livello sul pozzetto dotato di scolmatore con segnale telematico che interrompe lo scarico industriale durante i momenti di alta portata del sistema fognario. Durante l'interruzione dello scarico la ditta si avvarrà dei sistemi di accumulo dei reflui già presenti nell'impianto; bacino di 500 mc per il chiarificato, e se necessario interromperà temporaneamente la fase di disidratazione del digestato, per il quale è presente un bacino di stoccaggio di 1.000 mc.

L'impresa precisa (*dettaglio scritto*) La SAM s.r.l. Unipersonale ha recepito quanto richiesto dall'ARPAM adottando sistemi di recupero delle acque depurate, quindi lo scarico alla fognatura risulterà di 60 mc/giorno e non più 100 mc/giorno.

Lo scarico sarà a carattere discontinuo e come riportato nell'Elaborato RE.02 Relazione esplicativa e nella Tavola IM-01 l'impianto di depurazione presenta una vasca di accumulo delle acque depurate di 200 mc e di un sistema di pompaggio per inviare tali acque industriali ai vari processi.

Inoltre come indicato dall'ARPAM prima della fase di depurazione sono presenti due serbatoi di deposito del digestato in attesa della disidratazione di 1000 mc e un serbatoio per il digestato liquido di 500 mc.

Conclusioni:

punto superato, ARPAM non ha nulla da osservare

Classificazione dell'impatto secondo criteri che tengono conto degli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti normative

ARPAM

- Nel documento “VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario”, al capitolo 4 “Identificazione cause potenziali di rischio per la salute”, al paragrafo 4.6 “Destino degli inquinanti” è indicato “Inquinanti immessi tramite

scarico in fognatura, si precisa che tale scarico è originato dal trattamento del digestato prodotto dalla fase di digestione anaerobica che subirà un preliminare trattamento di strippaggio di una porzione dell'azoto ammoniacale e una fase di depurazione biologica (...) Lo scarico finale avrà le caratteristiche previste nella Tabella 3, sotto riportata, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 alla colonna "scarico in rete fognaria". Tutti i valori limite di emissione per i singoli inquinanti presenti saranno quelli previsti nella tabella sopra menzionata, si prevede la richiesta di deroga solo per il parametro cloruri che potrà essere derogato da 1.200 mg/l a 3.600 mg/l. (...) Prima del loro scarico finale in corpo idrico superficiale gli inquinanti ancora presenti verranno rimossi attraverso la depurazione nell'impianto biologico comunale di Porto S. Elpidio che rappresenta il recapito finale per lo scarico.

• In merito alla ns. richiesta relativa alla valutazione della presenza di sostanze di cui all'allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nello scarico in pubblica fognatura, la ditta indica che *"Non si prevede la presenza delle sostanze elencate nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 nello scarico (...) L'attività inoltre non comporta il trattamento di rifiuti che contengono le sostanze elencate come prioritarie o prioritarie pericolose, che possono produrre uno scarico che crea pregiudizi al corpo idrico superficiale."*

La SAM s.r.l. ribadisce (dettaglio scritto) che i rifiuti trattati sono non pericolosi assoluti e quindi lo scarico derivante dal trattamento delle acque di processo risulterà non contenere le sostanze elencate nelle Tabella 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.

Conclusioni:

punto superato, ARPAM non ha nulla da osservare

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONE UNICA GESTIONE RIFIUTI

ARPAM: *L'impresa ha risposto alla richiesta di ARPAM in merito ai criteri di accettazione dei rifiuti ammessi all'impianto di digestione anaerobica attraverso la presentazione della Tabella 4 nella Relazione denominata "RE.03 - Relazione esplicativa".*

Altresì, ha segnalato nella tabella 7 della stessa relazione i rifiuti che saranno immessi nel processo di compostaggio aerobico.

L'impresa ha chiarito che non intenderà produrre concimi con marcatura CE ma solo fertilizzanti per il mercato interno ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. In particolare l'impresa prevede la produzione di due tipologie di fertilizzanti:

- *Ammendante compostato misto, così come definito al punto 5 dell'Allegato 2 (Ammendanti) del D.lgs. 75/2010 e s.m.i.;*

- *Ammendante compostato misto per agricoltura biologica, così come definito dall'Allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.;*

1) Il D.Lgs. 75/2010 prevede, all'allegato 2, punto 5, che l' "ammendante compostato misto" possa essere prodotto "attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani provenienti da raccolta differenziata, dal digestato prodotto dal trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti da attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde."

Visto quanto sopra, per quanto concerne l'ammissibilità dei rifiuti in ingresso all'impianto si esprimono le seguenti considerazioni:

• *L'art. 183 del D. Lgs 152/2006, c.1, l. d), definisce il "rifiuto organico" come "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"*

• *Il medesimo comma, l. ff), definisce il "digestato da rifiuti" come "prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente... omiss". Nella definizione del digestato, è ben chiarito che lo stesso può essere prodotto da "rifiuti organici".*

• *I fanghi così come definiti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, non rientrano nella definizione di rifiuto organico, per cui il loro utilizzo, a giudizio di questo Servizio, non è compatibile con il prodotto finale dichiarato dall'impresa.*

• *I fanghi sono ammessi, invece, per la produzione di "ammendante compostato con fanghi" di cui al punto 13, dell'allegato 2, D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. La ditta, infatti, correttamente, a pag. 33 di 57 della "RE.03 - Relazione esplicativa" dichiara che: "Si precisa che i fanghi da attività agroindustriali sono ammessi per la produzione dell'ammendante compostato con fanghi di cui al punto 13 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010".*

La SAM s.r.l. Unipersonale (*dettaglio scritto*) ha indicato come rifiuti in ingresso al trattamento di biodigestione quelli riportati nel D.M. 10 ottobre 2014 e successivamente immessi come materia prima per la produzione di biocarburanti avanzati nell'Allegato 3 al DM Sviluppo Economico-2 marzo 2018.

Tali rifiuti sono alla base delle procedure approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti emesso in data 5 settembre 2019. Gli impianti che adottano le procedure di cui sopra sono quelli elencati nell'Allegato I-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 sui quali si basa parte del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (D.Lgs. n. 197 dell'8 novembre 2021 che ha modificato la 152/06).

Per quanto riguarda i fanghi, sia derivanti dalle attività della trasformazione dei prodotti alimentari che quelli della depurazione delle acque reflue industriali e civili, in attesa di chiarimento in merito al loro impiego per la produzione di compost, anche se in linea indiretta attraverso il digestato, la SAM s.r.l. ha accolto il percorso indicato dall'ARPAM decurtando i fanghi dai rifiuti ammessi al trattamento di digestione anaerobica.

In rispetto a quanto appena detto l'impresa dichiara che i rifiuti ammessi per la produzione di digestato sono quelli indicati nella Tabella 6 dell'Elaborato RE.03 – Relazione esplicativa.

Conclusioni con prescrizioni

A seguito di approfondita discussione tra dott.ssa Pagliaretta-impresa, l'ARPAM e la Provincia, nello specifico il dott. Fausti concorda con quanto detto da ARPAM ed il geom. Montanini aggiunge che nell'attuale autorizzazione-2018 dell'impianto di compostaggio ci sono due linee fondamentali, una linea per ammendante consentito in agricoltura biologica ed una per ammendante convenzionale; nella linea per ammendante convenzionale si ha la suddivisione a sua volta in ammendante compostato misto, ammendante torboso compostato, ammendante compostato con fanghi; pertanto già nella autorizzazione in essere si fa questa distinzione fra ammendante compostato misto ed ammendante con fanghi.

In definitiva ARPAM e Provincia chiariscono che a norma di legge se si fanno ammendanti utilizzando i fanghi di cui stiamo parlando non avremmo più gli ammendanti compostati misti rispondenti alle caratteristiche del D.Lgs. n.75/2010, pertanto i fanghi vanno esclusi dal processo. La ditta volendo produrre ammendante compostato misto deve utilizzare la tabella 6 dell'Elaborato RE.03, togliendo i fanghi.

ARPAM:

2) *Per quanto concerne il rifiuto con codice EER 020106 si ribadisce quanto già esposto nel documento di valutazione delle integrazioni, nello specifico sarà compito dell'Autorità Competente valutare l'ammissibilità del rifiuto con codice EER 020106 (feci animali) nell'ottica di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenendo conto, in particolare di quanto previsto all'art. 179 comma 3 (che prevede che solo in via eccezionale ci si può discostare dai criteri di priorità e in caso di pianificazione nazionale e regionale è consentito dall'autorità competente).*

3) *Per quanto concerne il rifiuto con codice EER 03 030 7 La ditta nella relazione "RE.02 – Relazione esplicativa. Integrazione Richiesta dalla Provincia di Fermo con nota Prot. N. 3808 del 11.03.2021", a pag. 28, aveva escluso dai rifiuti accettati in impianto tale rifiuto.*

• *Nella relazione "RE.03", nella tabella 7 a pag. 34, è nuovamente previsto il rifiuto con codice EER 03 03 07 fra i rifiuti utilizzabili come strutturanti.*

• *Si ribadisce che, a giudizio dello scrivente Servizio, il rifiuto è incompatibile con "le modalità di preparazione e componenti essenziali" previsti dal D. Lgs. 75/2010 per l'ammendante compostato misto e per l'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica.*

Il D.Lgs. 75/2010 all'allegato 13, prevede che: "I fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica rispettino i principi generali riportati nel regolamento CE 834/2007 e che le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nel regolamento UE 889/2008."

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si fa presente che per l'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica l'allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 prevede i seguenti requisiti:

• *L'utilizzo di effluenti da allevamento non provenienti da allevamenti intensivi; l'impresa non ha specificato l'origine del rifiuto con codice EER 02 01 06, né ha specificato modalità di selezione dei conferitori in base alla tipologia di allevamento (se intensivo o meno).*

• *Non è ammesso l'impiego di fanghi.*

4) L'impresa ha evidenziato che sarà in grado di produrre alternativamente una delle due tipologie di ammendanti a seconda dei rapporti analitici e dei rifiuti in ingresso, mantenendo le stesse modalità tecniche di processo. Questo Servizio aveva chiesto all'impresa di chiarire come intendesse realizzare la produzione di diversi ammendanti avendo un'unica linea di produzione del digestato.

• Alla luce delle modifiche apportate ai Regolamenti Europei richiamati dall'allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. (il Regolamento UE 834/2007 che è stato abrogato dal Reg. UE 2018/848 e il Reg. UE 889/2008 che è stato abrogato dal Reg. UE 2021/1165), si fa presente che il Reg. UE 2021/1165 all'Allegato II, elenca gli ammendanti e i nutrienti, che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, al rispetto dei seguenti requisiti:

- ✓ debbano rispettare le normative nazionali e dell'Unione
- ✓ debbano rispettare i pertinenti articoli applicabili dal Regolamento UE 2019/1009

Il Reg. UE 2019/1009 prevede, al paragrafo CMC5 "Digestato diverso da quello di colture fresche", al punto 1, quali possono essere i materiali in entrata al digestore anaerobico, escludendo i fanghi di depurazione, i fanghi industriali e i fanghi di dragaggio. **Lo stesso Regolamento prescrive, tra l'altro, al punto 2, che nel caso in cui vengano utilizzati materiali o rifiuti diversi da quelli descritti al punto 1, siano necessarie linee di produzione del digestato chiaramente separate.**

• Visto quanto sopra, a giudizio dello scrivente Servizio i rifiuti idonei alla produzione di ammendante compostato misto sono quelli di cui alla Tabella 6 della Relazione denominata "RE.03 – Relazione esplicativa"; sono, altresì, idonei per la produzione dell'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica se per il rifiuto con codice EER 020106 "Feci animali" si esclude la provenienza da allevamenti intensivi (se l'Autorità Competente permetterà il loro uso tenendo conto di quanto previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Si fa presente, comunque, che l'attività di controllo sull'applicazione del D.Lgs. 75/2010 è in capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In caso di dubbi interpretativi dalla Norma, si è a favore di interpellare i rivolti allo stesso Ministero.

La SAM s.r.l. dichiara (*dettaglio scritto*) che la provenienza del codice EER 02 01 06 è esclusivamente da piccoli allevamenti che in particolari periodi dell'anno non possono effettuare le operazioni di spandimento.

Da quanto sopra descritto dall'ARPAM, con l'esclusione dei fanghi in ingresso al biodigestore e la dichiarazione della provenienza da allevamenti non intensivi delle "feci animali" si potrà produrre sia ammendante compostato misto contenuto nell'Allegato 2 che l'ammendante compostato misto per agricoltura biologica contenuto nella Parte terza dell'Allegato 13 al D.Lgs. 75/2010, nel rispetto delle prescrizioni previste per i due fertilizzanti.

Conclusioni con prescrizioni

In merito al punto "3) *Per quanto concerne il rifiuto con codice EER 03 030 7 La ditta nella relazione "RE.02 – Relazione esplicativa....", l'impresa-dott.ssa Pagliaretta dichiara che è un rifiuto rimasto nella relazione quindi verrà tolto.*

Per quanto riguarda il rifiuto con codice EFR 020106, interviene il dott. Fausti precisando che gli effluenti da allevamento non provenienti da allevamenti intensivi possono essere già utilizzati tal quali in agricoltura quindi non si capisce la necessità di farli entrare nel processo, è vero che arricchiscono il prodotto finale ma è un aggravio di lavorazione.

La dott.ssa Pagliaretta in merito al codice EFR 020106 dice che l'impresa ha richiesta di piccole realtà che hanno difficoltà a smaltire questi liquami stagionalmente, ma non sono allevamenti intensivi che si organizzano in modo diverso. Inoltre questi apporti sarebbero minimali rispetto ai rifiuti che entrano nel digestore e sono stati messi per far fronte a queste richieste di aziende piccole.

Il dott. Marcheggiani chiede di mettere a verbale che l'azienda dichiara che gli effluenti che arrivano al digestore provengono da piccole aziende non da allevamenti intensivi-industriali

Interviene il dott. Fausti evidenziando un problema connesso all'utilizzo di questi effluenti e precisamente il trasporto che spesso ha delle lacune nella gestione degli odori, perché spesso la copertura è insufficiente, le feci hanno già iniziato la fermentazione tipo la pollina, quindi l'impresa deve valutare bene questa soluzione, perché nel fare il servizio alle piccole realtà magari si va a caricare di problemi di altri soggetti.

L'impresa dice che il trasporto come già avviene verrà fatto in cassoni chiusi, cisterne, al fine di evitare il diffondersi di cattivi odori.

In conclusione il codice EER 03 030 7 viene tolto perchè è un rifiuto. Per il codice EFR 020106, gli effluenti devono provenire da piccole aziende non da allevamenti intensivi-industriali, inoltre si prescrive che il conferimento all'impianto deve avvenire in modo chiuso, confinato senza emissioni di odori.

Per quanto riguarda la produzione di ammendante si escludono il fanghi di conseguenza i rifiuti idonei alla produzione di ammendante compostato misto sono quelli di cui alla Tabella 6 della Relazione denominata "RE.03 – Relazione esplicativa"; sono, altresì, idonei per la produzione dell'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica se per il rifiuto con codice EER 020106 "Feci animali" si esclude la provenienza da allevamenti intensivi.

ARPAM

5) Per quanto concerne le sabbie/inerti prodotti il proponente dichiara che quest'ultime saranno inviate alla fase di maturazione del compostaggio aerobico.

• Tenuto conto che il rifiuto non è inserito tra le componenti essenziali elencate nel punto 5 ammendante compostato misto di cui al punto 2 Ammendanti dell'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., è necessario che l'impresa evidenzi la funzionalità di tale rifiuto per la produzione dell'ammendante (tenendo conto che vengono dapprima eliminate durante la fase di disabbatura e poi inserite nuovamente nella fase di compostaggio).

Il dott. Marcheggiani precisa che queste sabbie vengono separate all'inizio del processo per non creare intralcio fisicamente al processo di biodigestione, vengono reimmesse successivamente ed hanno la funzionalità di strutturante del compost che si ottiene alla fine del processo

Impresa: le sabbie sono separate attraverso una separazione con lavaggio e vanno a costituire in piccola parte della struttura dell'ammendante compostato ed è utile perché è parte del suolo. Nel processo di digestione danno fastidio, nel compost costituiscono uno strutturante (dipende dalla stagionalità e comunque sono quantità minori dell'1% della forsu introdotta) che è comunque presente nel terreno.

Si mantengono attivi i controlli analitici sulle stesse che devono avere valori dei metalli pesanti e dei PCB nei limiti previsti per gli ammendanti. Se non rispettano le caratteristiche analitiche per gli ammendanti verranno smaltite come rifiuto.

Conclusioni:

punto superato, ARPAM non ha nulla da osservare

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ARPAM:

1) Il documento "Conclusioni sulle migliori tecniche per il trattamento dei rifiuti" del 2018 prevede, alla BAT 20, le tecniche applicabili per il trattamento delle acque reflue attraverso una combinazione adeguata delle tecniche ivi previste. Tra le tecniche elencate per il trattamento dei composti organici biodegradabili, sono previsti:

- Trattamento a Fanghi Attivi
- Bioreattore a membrana
- L'impresa ha presentato la valutazione costi/benefici attraverso la comparazione delle due soluzioni impiantistiche, sulla base della quale ha optato per un trattamento chimico-biologico per l'abbattimento degli inquinanti che caratterizzano il refluo, prevalentemente di natura organica, escludendo la riduzione del parametro "Cloruri" (nel "Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment - 2018", è previsto il processo della nanofiltrazione – osmosi inversa per la desalinizzazione del refluo e il trattamento dello specifico parametro cloruri).
- Il gestore del S.I.I. ha inviato parere favorevole allo scarico in rete fognaria, con deroga al parametro "Cloruri".
- La valutazione costi/benefici proposta dall'impresa è coerente con quanto previsto dall'Allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui, ai sensi dell'art. 29-sexies, c.9-bis, l'Autorità Competente è in possesso di tutti gli elementi per prescrivere o meno la deroga ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente e l'applicazione o meno della BAT (Punto 2.3.6.2.4.4 - Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment – 2018).

Impresa (dettaglio scritto): Vista la richiesta di deroga del parametro cloruri da parte della SAM s.r.l., e tenuto conto del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato e dell'analisi costi – benefici valutata dall'ARPAM lo scarico in fognatura avverrà nel rispetto dei limiti contenuti nella tabella 3 scarico in rete fognaria con deroga ai cloruri (3.600 mg/l).

Conclusioni:

Tenuto conto del supporto di ARPAM e del parere favorevole del Servizio Idrico Integrato la Provincia in quanto autorità competente concede deroga ai limiti per i cloruri

ARPAM:

2) Nell'impianto di depurazione a fanghi attivi è prevista l'immissione e il trattamento delle acque di:

- Meteoriche prima e seconda pioggia
- Prodotte dal processo di lavaggio ruote dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti
- Prodotte dal processo di biotattamento anaerobico dei rifiuti.
- La configurazione impiantistica prevista non è conforme alle disposizioni della BAT 19 f) sulla segregazione e trattamento del singolo flusso di refluo. A parere dello scrivente Servizio, sarà necessario installare un impianto di depurazione dedicato al trattamento delle sole acque meteoriche di prima pioggia e delle acque del sistema "lavaggio ruote", dotato di pozzetto deviatore per la suddivisione delle acque di prima e seconda pioggia, così come previsto dall'art. 42 delle NTA del vigente PTA della Regione Marche.

3) L'impresa ha ribadito la volontà di riutilizzare le acque di prima pioggia (acque reflue industriali) in uscita dall'unico impianto di depurazione aziendale per le attività di annaffiamento del verde.

- La soluzione così proposta si configura come uno scarico industriale sul suolo. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 152/06 "è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:..." Le acque reflue industriali in oggetto non rientrano nelle eccezioni di cui all'articolo in parola.

Ai sensi dell'art. 29 comma 8 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche "è vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali."

- Se ritenuto opportuno, sarà possibile utilizzare per le attività di irrigazione del verde, le sole acque meteoriche di seconda pioggia, mentre sarà possibile utilizzare le acque meteoriche di prima pioggia depurate, esclusivamente per scopi industriali (ad esempio per la pulizia dei piazzali), ad esclusione delle attività del biodigestore, ed evitando, comunque, qualsiasi interferenza con la matrice suolo.

Il pozzetto di prelievo campioni dovrà essere previsto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento così come previsto dall'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Sullo scarico prodotto dovrà essere monitorata la concentrazione degli Idrocarburi Totali in quanto ne è prevedibile la presenza, riconducibile all'attività di lavaggio ruote e al dilavamento delle superfici (acque di prima pioggia).

4) In merito di consumo di risorse idriche, è sempre ammesso l'uso delle acque dell'acquedotto per i servizi igienici. È ammesso l'uso delle acque dell'acquedotto pubblico per scopi industriali solo ed esclusivamente in casi di emergenza che dovranno essere comunicati all'Autorità Competente.

- È necessario specificare per ogni fase del processo dove sarà necessario l'apporto di acqua, la quantità di acqua da utilizzare all'anno e l'origine dell'attingimento.

5) Per quanto concerne la proposta dell'azienda di avviare al biodigestore i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale si rimanda alle considerazioni prima esposte per l'utilizzo dei fanghi nel processo.

Impresa (*dettaglio scritto*): Per le acque di prima pioggia la SAM s.r.l. aveva previsto un sistema di depurazione con filtrazione e il loro riutilizzo per l'irrigazione previo stoccaggio in una vasca dedicata.

Il surplus delle acque di prima pioggia sarebbe stato inviato all'impianto di depurazione a servizio delle acque industriali prodotte.

A seguito del confronto intervenuto in sede di C.d. S. con l'Ente autorizzante si accolgono le proposte dell'ARPAM di riclassificare le acque meteoriche di dilavamento in base alle previsioni dell'art. 42 delle NTA al PTA della Regione Marche.

Confermato che le stesse, prima suddivise in acque di prima e seconda pioggia, non interessano le superfici indicate al comma 2 dell'art. 42 della norma di cui sopra, verranno quindi interamente convogliate al sistema di invarianza idraulica. Una porzione, utile ai fini dell'irrigazione, verrà trattenute nella vasca prevista di 150 mc.

Le acque del lavaggio ruote sono riciclate all'interno del sistema come descritto nelle relazioni tecniche consegnate, le stesse verranno aspirate con mezzi auto spurgo e smaltite separatamente in impianti dedicati.

Non si prevede l'uso delle acque dell'acquedotto per usi industriali.

L'acqua utilizzata ad usi industriali è quella recuperata dal sistema di depurazione previa filtrazione su filtri a quarzite e accumulo.

Discussione

Ing. Barbizi interviene a chiarimento e nello specifico riprende i documenti di riferimento FG_01 dove sono descritte tutte le linee fognarie segregate e le varie aree in base ai bacini di raccolta ed Elaborato SF_03, schema a blocchi che descrive come vengono gestite le acque.

Le acque di lavaggio ruote e mezzi adibiti al trasporto rifiuti è un sistema a circuito chiuso che lava usa degli additivi e recupera e vengono smaltite periodicamente (6 mesi/1 anno) presso impianti qualificati e questo è un rifiuto in uscita dall'impianto. Nello specifico durante le operazioni di lavaggio la griglia si apre, gli ugelli spruzzano e le acque di lavaggio sono recuperate e riutilizzate e non finiscono nell'impianto di trattamento.

Altra cosa è il dilavamento del piazzale a griglie chiuse, il pozzetto vicino al lavaggio ruote è un pozzetto dove convergono le acque di dilavamento del piazzale (quando le griglie sono chiuse) ed è relativo alla piattaforma di lavaggio ruote che è una piattaforma in acciaio sopraelevata, le acque di dilavamento sono potenzialmente contaminate e vanno con le acque di prima pioggia delle altre superfici potenzialmente contaminate dell'impianto. Nello specifico le acque di prima pioggia (5mm) relative ai piazzali dove non si può escludere la contaminazione si raccolgono e vanno all'impianto di trattamento acque per le prime piogge e poi alla vasca di invarianza idraulica.

Mentre tutte le acque relative alle superfici che non hanno problemi di possibili contaminazioni, acque bianche che non devono essere trattate e sono soggette al regime di invarianza idraulica, tipo tetti, tettoie, piazzali dove non c'è possibilità di contaminazione confluiscono nella vasca di invarianza idraulica e poi al fosso ad esclusione di una parte che va in una vasca per irrigazione. Nella vasca di invarianza idraulica vanno anche le acque di seconda pioggia dei piazzali potenzialmente contaminati (in quanto già dilavati).

Il dott. Fausti chiede una riflessione sulla possibilità di riutilizzo per irrigazione delle acque di dilavamento anche se filtrate e analizzate, in quanto sarebbe necessaria autorizzazione. Dopo discussione si decide di utilizzare per l'irrigazione *"le acque di seconda pioggia"* delle superfici non potenzialmente contaminate, senza alcuna verifica della qualità delle acque perché pulite per definizione.

Il dott. Marcheggiani riassume che le acque meteoriche dei piazzali senza possibili contaminazioni sono acque bianche e non serve autorizzazione; le acque di sistema lavaggio ruote e mezzi sono confinate e vengono allontanate in un percorso dedicato a smaltimento come rifiuti; nell'impianto di depurazione vanno le acque di processo prodotte dal trattamento anaerobico dei rifiuti.

Conclusioni con prescrizioni:

Le acque di processo relative alla digestione anaerobica vanno al depuratore e poi vengono riutilizzate nel processo. Le acque di lavaggio delle ruote e dei mezzi vengono recuperate nel piazzale in acciaio, dedicato, a griglie aperte, trattate con additivi e riutilizzate e periodicamente allontanate come rifiuto. Le acque bianche relative alle superfici non potenzialmente contaminate (tettoie, tetti e superfici varie) vanno direttamente alla vasca di invarianza idraulica. Le acque di prima pioggia (5mm) relative alle superfici potenzialmente contaminate (piazzale di lavaggio ruote con griglie chiuse, percorso per arrivare al piazzale, superficie di stoccaggio del verde ed altre individuate dall'impresa) vengono convogliate ad una vasca di depurazione dedicata (150mc circa) e poi alla vasca di invarianza idraulica.

E' necessario inoltre specificare che *"le acque di seconda pioggia"* delle superfici non potenzialmente contaminate vanno in parte in una vasca (50mc circa) per irrigazione del verde piantumato.

Applicazione delle BAT

Emissioni nell'acqua

BAT 19c

L'impresa chiarisce che l'area nella quale verranno realizzati i 2 sedimentatori, la vasca di stabilizzazione fanghi e il nuovo impianto di filtrazione non saranno impermeabili giustificando tale scelta sulla base di "prassi" non ben specificate.

A giudizio dello Scrivente Servizio in tali aree non è possibile azzerare il rischio di contaminazione del suolo o delle acque profonde derivante dalla gestione di "rifiuti liquidi", pertanto, tali aree dovranno essere resi impermeabili.

La SAM s.r.l. indica che gli impianti di depurazione presentano i bacini già con una struttura impermeabile inoltre si specifica che il riempimento dei sedimentatori avviene per livello idraulico quindi si esclude ogni fuoriuscita di miscela areata. Tenuto conto che tali strutture necessitano di opere di fondazione, presumibilmente una platea in c.a., tali opere verranno allargate oltre la superficie coperta in maniera da poter inserire opere idrauliche di raccolta di eventuali sversamenti.

Conclusioni: Punto superato

BAT 19f

In materia di segregazione dei flussi d'acqua la BAT prescrive che le acque di dilavamento e le acque di processo siano trattate separatamente. Si rimanda a quanto già descritto nella parte "autorizzazione allo scarico" del presente elaborato.

Conclusioni: Superato per quanto precedentemente detto.

BAT 19h

Per quanto concerne l'applicazione della BAT 19 h, l'impresa si limita a chiarire che adotterà un sistema di controllo per i bacini, i serbatoi di stoccaggio e per i pozzetti di sollevamento. Per tutti i manufatti (biodigestore, impianti di depurazione, ecc.) la BAT 19 h prevede che:

"L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo". Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, ..."

La BAT è applicata, come dichiarato dall'ing Ceccaroni in sede di C.d.S., in quanto i manufatti sono fuori terra, ad esclusione dei pozzetti di sollevamento che per definizione devono essere installati a quote più basse dei manufatti.

Conclusioni: Superato

BAT 20

Si rimanda alla parte "Autorizzazione allo scarico" del presente documento.

BAT 23

In materia di efficienza energetica la BAT 23 prevede la stesura di un piano di efficienza energetica, non riscontrato nella documentazione progettuale. Il documento della Commissione Europea "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – February 2009" al punto 4.2.2.1 del sopracitato BREF, prevede:

"2. BAT is to continuously minimise the environmental impact of an installation by planning actions and investments on an integrated basis and for the short, medium and long term, considering the cost-benefits and cross-media effects."

Oltre a ciò, il documento specifica nel dettaglio come effettuare la valutazione prevista, sia in termini di figure presenti nell'installazione, sia la predisposizione di indicatori specifici, analisi di comparazione, etc.

Conclusione con prescrizioni

La ditta risponde che sono tutto il progetto è costruito tenendo conto delle misure di efficienza energetica. Pertanto il punto si intende superato con la prescrizione che deve essere redatto e presentato all'autorità competente prima della messa in esercizio dell'impianto il piano di efficienza energetica che elenca e dettaglia tutte le misure prese per il miglioramento dell'efficienza energetica del processo e delle attrezzature/macchinari e componentistica utilizzata.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (Valutazione preliminare)

ARPAM

• Una valutazione complessiva del Piano di Monitoraggio e controllo sarà effettuata una volta che l'azienda avrà chiarito le modalità di processo anche a seguito delle valutazioni riscontrate nel presente elaborato.

Conclusioni:

Le variazioni riguardano le acque di prima pioggia e la riduzione dell'elenco CER dei rifiuti, quindi il piano rimane quello subisce una riduzione per quanto riguarda il controllo delle acque di prima pioggia (in quanto per definizione le acque di prima pioggia sono i primi 5mmli relativi alle superfici potenzialmente contaminate mentre l'impresa aveva considerato tutte le superfici).

h) PARERE COMUNE MONTE URANO

A questo punto il dott. Fausti legge il parere del comune di Monte Urano **prot. n. 2724 del 24.02.2022, ns prot. n. 2778 del 24.02.2022**: *"....omissis.... Vista la documentazione integrativa prodotta dall'impresa SAM S.r.l.; Richiamati i ns precedenti contributi istruttori e quanto sollevato*

circa gli impatti odorigeni che l'ulteriore progetto in loc. San Pietro, unito agli impianti già esistenti in zona, comporterebbe; Preso atto, altresì, di quanto sostenuto dall'impresa SAM, sia nella precedente conferenza dei servizi, che al paragrafo 2.5 della relazione esplicativa RE.03 del 26.01.2022, degli impatti cumulativi, con cui si citano le linee guida di cui al D.M. 30.03.2015 n. 52 (art. 4.1) per le quali " il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere ed interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria", appurato che il cumulo debba riferirsi alla categoria progettuale infrastrutture e non riguardante un impianto rientrante nelle attività agricole, si sostiene che il criterio detto valga per la fattibilità o meno della realizzazione ed il dimensionamento dell'impianto stesso ma non certo per la qualità dell'aria che il medesimo potrebbe produrre, laddove venga assentita la sua realizzazione; Pertanto, si conferma la posizione dell'ente che è quella di proteggere la qualità della vita dei nostri cittadini, non possiamo sostenere che si immettano ulteriori elementi che potrebbero peggiorare il livello dei cattivi odori nel nostro territorio; A tal fine, si invitano, per l'ennesima volta, le autorità competenti presenti a mettere in moto una serie di controlli volti a sanare la pessima situazione legata a questo problema che continua ad esistere ed a condizionare la qualità dell'aria del nostro comune; Infine, si precisa, in aggiunta a quanto espresso in sede di conferenza del 23.11.2021, in riferimento al passaggio della fognatura su strada insistente sul nostro territorio, che il comune di Monte Urano rimanda al parere del Tennacola la verifica la verifica della idoneità o meno della fognatura esistente in via Polonia al fine di acogliere l'allaccio del sistema fognario a servizio dell'impianto i progetto dell'impresa SAM; Per tutto quanto sopra il parere del Comune di Monte Urano rimane contrario.

Conclusioni:

Il dott. Fausti riassume il parere di Monte Urano come parere per fognatura legato al parere di Tennacola quindi favorevole ed un parere contrario per quanto riguarda il cumulo degli impatti ambientali.

i) PARERE COMUNE TORRE SAN PATRIZIO

Il dott. Fausti passa la parola all'ing. Caffarelli per illustrare in sintesi il parere del Comune di Torre San Patrizio **prot. n. 1128 del 24.02.2022, ns prot. n. 2723 del 24.02.2022.**

In sintesi, l'ing. Caffarelli inizia illustrando i problemi esistenti riferiti all'allevamento di suini che ha un impatto notevole, questa situazione è oggettiva in quanto almeno due volte al mese si sentono cattivi odori anche al centro storico. Pertanto l'assenza di questa valutazione di impatto cumulativo (a parte ammoniacale che non è la sola responsabile dei cattivi odori) a nostro parere falsa le simulazioni degli impatti con valutazioni finali che non sono aderenti alla realtà. Sostanzialmente il parere negativo si fonda su questo, non c'è stata una valutazione d'impatto, considerando le altre attività.

Quando la ditta fa riferimento al decreto ministeriale in base al quale si devono considerare gli impatti relativi alle stesse categorie progettuali, si specifica che in questo caso si parla di impatti relativi alla matrice odori e non del cumulo dei progetti in base alle soglie. Escludendo l'analisi dell'ammoniaca NH₃, la ditta non ha valutato l'impatto cumulativo sulla matrice odore.

Inoltre c'è una modifica con l'introduzione del biodigestore che migliora la situazione rispetto alla produzione di solo compost (come da autorizzazione già in essere) però è necessario evidenziare che si ha un aumento delle quantità di rifiuti trattata da 20.000t a 50.000tonnellate anche questo deve essere preso in considerazione nel raffronto tra le due situazioni.

La richiesta degli impatti cumulativi era stata fatta durante il tavolo tecnico, risalente a mesi fa, quindi c'era tutto il tempo per fare una campagna di monitoraggio e fare una previsione degli impatti realistica. Un impianto del genere non va a mitigare gli impatti ma li aggrava. Di quanto non si sa e dal modello presentato dall'impresa non si acquisisce nessuna informazione in merito.

Nel parere del Comune non si danno colpe all'impianto, si ribadisce una problematica che è un dato

di fatto, nello specifico per la matrice odori si è fatto l'impatto cumulativo solo per l'ammoniaca NH₃; un altro concetto che si vuole evidenziare, è relativo allo studio d'impatto dove si è partiti da una rosa dei venti spostata verso la direzione del comune di Torre San Patrizio, quindi ci saremmo aspettati degli areali allungati come la rosa dei venti (orientata da località San Pietro verso comune Torre San Patrizio), mentre nel modello ci sono areali degli inquinanti concentrici e non allungati come la rosa dei venti. Negli areali di tutta la documentazione non vedo alcun contributo dell'allevamento intensivo. Per questi motivi, richiamando anche i pareri precedentemente inviati, **il parere è negativo.**

Il dott. Properzi interviene per ricordare lo stato dell'arte attuale in cui si ha una situazione maleodorante di cui non è chiara l'origine in un sito dove si trovano una discarica ed una porcilaia. Si aggiunge che la SAM ha un'autorizzazione per un impianto di compostaggio aerobico, mentre l'impianto in oggetto che va a sostituire il processo da aerobico in anaerobico è sicuramente migliorativo e non ha problemi di cattivi odori.

L'impresa è disponibile ad adottare tutte le soluzioni per evitare il disagio olfattivo qualora fosse necessario, (provvedimenti che già vengono adottati con la discarica al di là di quanto prescritto nelle autorizzazioni). Se l'impianto deve essere migliorato, devono essere previste delle prescrizioni in questo contesto procedimentale. La ditta non ha i dati di partenza e secondo le metodologie non abbiamo i presupposti per farlo, pertanto si chiede di prevedere delle prescrizioni alle quali l'impresa dovrà attenersi.

Ing. Barbizi è difficile sostenere che non si autorizza un impianto per problemi non associati all'impianto in oggetto ma relativi all'esistente. Da parte sua l'impresa ha fatto indagine olfattometrica e tossicologica come richiesto. Si ha a disposizione tutto lo storico dei monitoraggi fatti sulla discarica. L'impresa ha risposto alle richieste del Comune, senza entrare adesso nei dettagli delle integrazioni. In merito al cumulo degli impatti ribadisce che non si riferiva la decreto sugli impatti ma alle linee guida sugli impatti odorigeni.

Si è fatto cumulo per NH₃ (scenario 2), si sono sommati presso gli stessi recettori i valori di NH₃ di SAM e della porcilaia di Gentili e la somma è molto al di sotto dei valori limite.

In merito all'andamento areale delle isoconcentrazioni propone un controllo degli elaborati in conferenza e dalla proiezione non è evidente questa concentricità delle aree interessate dagli inquinanti, Elaborato VIA03_RTI_rev1, prot. 15214 del 07.10.2021. La dott.ssa Pagliaretta aggiunge che gli areali delle polveri sono concentriche in quanto essendo pesanti ricadono nelle vicinanze, tutte le altre non sono concentriche.

Interviene il dott. Fausti, nello specifico gli impianti esistenti sono discarica, porcilaia ed impianto a biogas. Dalle risultanze in sito il problema è relativo alla porcilaia, quando arriva il cattivo odore è relativo per le sue caratteristiche al liquame zootecnico ed è escluso che arrivi dalla discarica. Quindi non si può negare l'autorizzazione al progetto migliorativo del biodigestore perché ci sono problemi oggettivi sulla porcilaia adiacente.

Interviene l'avv. Storoni e precisa che stiamo discutendo della VIA, quindi stiamo esaminando i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, chiaramente non sono pareri ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 che devono essere superati e sotto il profilo giuridico il contributo del comune alla Via *non è un parere vincolante*. In merito al cumulo degli effetti bisogna farlo sulla base dei dati disponibili, se sono state rilasciate *illo tempore* autorizzazioni senza i dati che oggi si chiedono, non può essere l'impresa proponente il digestore a pagarne le conseguenze. Quindi la richiesta del cumulo degli impatti va inquadrata sotto questo profilo giuridico. In merito al contributo espresso dal Comune è agli atti, quindi è inutile continuare a discuterne in quanto il quadro ambientale dell'impianto oggetto di procedimento è ormai definito in quanto siamo alla fase

finale del procedimento.

L'ing. Ceccaroni interviene sul discorso odori relativamente ai rifiuti. Nello specifico le cose sono cambiate rispetto a qualche anno fa, ad esempio in Lombardia si ha un impianto di trattamento rifiuti a Montello (tratta circa 500.000 tonnellate di forsu all'anno), vicino al paese e non ci sono problemi di odori. La Lombardia che ha emesso la prima normativa regionale sugli odori ha autorizzato questo impianto. Non si può paragonare un impianto di trattamento aerobico ad un impianto di trattamento anaerobico, nell'aerobico se non si ha un impianto di abbattimento degli odori, questi si disperdono in atmosfera. Nell'anaerobico l'ammoniaca non c'è (quel po di amminaca finisce nell'acqua che poi viene trattata), tutta la parte volatile che genera odori si trasforma in biogas quindi la differenza è enorme. Se si valuta il sito in oggetto l'unico aspetto negativo è che sta vicino ad una porcilaia, altrimenti è il sito ideale in quanto vicino ad una discarica, quindi la giusta collocazione per questo tipo di impianto.

Il dott. Marcheggiani aggiunge che in base alla sua esperienza ha colto la scarsa significatività nel contributo agli odori nell'attività di gestione anaerobica dei rifiuti, che sono già stati ampiamente spiegati in questo procedimento. Inoltre fa il punto sul monitoraggio degli odori che sta facendo ARPAM in quella zona. Lo scorso anno tra agosto e ottobre 2021 si è fatta una campagna di controllo su NH3 ed acido solfidrico, campionamenti medi di 15gg nella zona con otto punti di campinamento e non sono state rilevate grosse criticità. E' pure vero che 15gg di campionamento non sono sufficienti, soprattutto se si verificano dei giorni di picco. Prima di trasmettere gli esiti di questo monitoraggio, la prossima settimana ci sarà un incontro a tre: ASUR, ARPAM e Regione, per fare una ricognizione di tutti gli impianti presenti nella zona e ripartire da questi per fare le valutazioni singolo caso per singolo caso. L'ARPAM conosce alcuni allevamenti autorizzati altri che sembra non abbiano bisogno delle autorizzazioni di emissione in atmosfera, verranno vagliate le varie situazioni e arriveremo ad individuare gli impianti attivi che potenzialmente sono in grado di apportare molestie nella zona. Si aggiunge che durante l'attività di monitoraggio, nella sostituzione dei campionatori passivi a volte i tecnici hanno avvertito cattivi odori e sono riferibili nella maggior parte dei casi ad attività di allevamento. Non è negabile che nella zona periodicamente si senta odore prodotto dalla discarica. Questo è lo stato dell'arte.

1) OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Il dott. Fausti passa la parola alla ditta per illustrare brevemente le risposte alle osservazioni del pubblico.

L'ing. Barbizi le tematiche sono state aggregate in quanto si ripetevano:

- Per quanto riguarda la il deturpamento della componente paesaggistica e visiva l'impresa ha previsto un progetto di riqualificazione del verde ed opere di mitigazione dell'impianto, gli elaborati architettonici prevedono uno studio di inserimento dell'opera, mitigazione dei manufatti con schermature a verde, piante rampicanti e scelta di colori, a questo si aggiunge il progetto del verde, elaborato ARCH_11, redatto anche sulla base delle richieste integrazioni del comune di Torre San Patrizio;
- In merito alla sicurezza e salute della popolazione si rimanda al paragrafo 2.5 della Relazione RE_03, prot. 1444 del 01.02.2022, relativo agli impatti cumulativi di cui si è già parlato;
- Per quanto riguarda l'aspetto della salute si è fatto uno studio VIAS, dove sono state escluse implicazioni tossicologiche;
- Per ultimo si è spesso fatto riferimento ad uno scarico industriale sul fosso San Pietro, non è così, si è chiarito che la concessione idraulica è relativa alle acque meteoriche. Le acque industriali come ben chiaro a questa conferenza vengono scaricate in fognatura;
- Per quanto riguarda l'aspetto economico-patrimoniale, il dott. Properzi risponde che la realizzazione dell'impianto comporta una situazione migliorativa sia per quanto riguarda le matrici

ambientali sia per le problematiche odorigene, non aggiungendo nulla di significativo. Per quanto riguarda le opere edilizie si è fatto un progetto del verde che definisca un'area ordinata e non impattante per il territorio. Non dovrebbe esserci pertanto un peggioramento del valore degli immobili circostanti;

- In merito al concetto di autosufficienza e prossimità, l'autosufficienza e la prossimità riguardano il Piano d'Ambito per i rifiuti urbani, qui si tratta di rifiuti da FORSU (art.181 comma 5 del DLgs 152/2006 – i rifiuti urbani da raccolta differenziata possono circolare liberamente) e comunque siamo in regime di libera concorrenza; l'impianto è progettato per soddisfare le esigenze del territorio ma proprio perché siamo in regime di libera circolazione non è quello l'elemento vincolante, ribadendo che l'impresa fa un'attività di mercato e deve tener conto che sotto una certa soglia l'investimento non è remunerativo, quindi c'è un quantitativo minimo da trattare affinché l'impianto possa sostenersi economicamente.

Il dott. Fausti ribadisce quanto già precisato anche nelle riunioni precedenti, che non c'è bacinizzazione privativa per il trattamento dei rifiuti organici, quindi non è necessaria la pianificazione pubblica a meno che la stessa ATA nel suo piano, intenda realizzare un suo impianto, quindi si ha previsione di realizzazione di una struttura.

OPERE DI COMPENSAZIONE (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 387/2003)

Il dott. Fausti chiede inoltre alla ditta se ha proposte riguardo eventuali opere di compensazione per il territorio, che non devono essere necessariamente economiche, al di là del progetto del verde che è un'opera di mitigazione per facilitare l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico/collinare; la eventuale proposta deve essere messa per iscritto in modo da inserirla agli atti della conferenza.

Il dott. Properzi dice che oltre al progetto del verde già presentato si può prevedere un incremento del verde in relazione alla produzione di CO₂, poi la ditta valuterà una maggiore attenzione sull'area della Chiesa rispetto alle prescrizioni di base della Soprintendenza e del Comune; del tutto presenterà proposta scritta.

Infine il dott. Properzi chiede un chiarimento procedurale, nello specifico chiede conferma se ci sarà un'ultima riunione in cui verranno portate tutte le prescrizioni per l'adozione definitiva dell'atto autorizzativo. Il dott. Fausti conferma questa modalità e chiude la conferenza.

CONCLUSIONI

La terza riunione della conferenza dei servizi si conclude alle ore 14,00. Il presente verbale, comprensivo degli allegati, verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. La prossima riunione della conferenza verrà comunicata successivamente.

Funzionario Verbalizzante

(Ing. Roberta Minnetti)



Il Dirigente del Settore III

Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale

Responsabile del Procedimento di P.A.U.R.

(Dott. Roberto Fausti)



Allegati: Parere Comune di Torre San Patrizio (1128_2022) ns prot. n.2723 del 24.02.2022; Contributo Istruttorio ARPAM (5950_2022) ns prot. n. 2728 del 24.02.2022; Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Torre San Patrizio (1129_2022) ns prot. n.2729 del 24.02.2022; Parere del Comune di Monte Urano (2724_2022) ns. prot. 2778 del 24.02.2022; Parere preventivo della Soprintendenza delle Marche prot. 2047_P registro SABAP-AP-FM-MC_UO3 del 23.02.2022.

PAGINA BIANCA ANNULATA

9
10